## REGOLAMENTO (CE) N. 2600/95 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1995

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2556/95 della Commissione (7);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2556/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2556/95, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(\*)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (\*) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1. (\*) GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 2.